



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Sommario

PARTE I	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - TIPOLOGIA, DURATA E SCOPO DELLE AUTORIZZAZIONI	3
ART. 3 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE	4
ART. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	4
ART. 5 - SEGNALAZIONI DI INTERESSE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	4
ART. 6 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
ART. 8 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO	5
ART. 9 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	6
ART. 10 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 11 - PROROGA DELL'OCCUPAZIONE	7
ART. 12 - REVOCA E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.	7
ART. 13 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	7
ART. 14 - SUBENTRO	8
ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE. VIGILANZA	8
ART. 16 - SANZIONI	8
ART. 17 - SANZIONI ACCESSORIE	9
PARTE II	10
ART 18 - APPLICAZIONE TASSA	10
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE	10
ART. 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA	10
ART. 21 - TARIFFE	10
ART. 22 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI	11
ART. 23 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	11
ART. 24 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SANZIONI	12
ART. 25 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	12



PARTE I PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca dell'atto delle autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici nonché i criteri per la determinazione e applicazione della relativa tariffa.
2. E' soggetta ad atto di autorizzazione qualsiasi occupazione finalizzata all'utilizzo di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio qualora l'occupazione comporti l'esclusione, anche parziale, degli spazi dall'uso generale.

ART. 2 - TIPOLOGIA, DURATA E SCOPO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici possono essere permanenti o temporanee.
2. Si definiscono permanenti le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore ad un anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Si definiscono temporanee le occupazioni occasionali, stagionali ed annuali, come definite nei successivi commi.
4. Si intendono annuali le occupazioni effettuate:
 - da esercenti il commercio con posto fisso nelle aree destinate a mercato o fiera per la durata dell'anno solare;
 - da produttori agricoli provvisti di autorizzazione all'occupazione di suolo o dello spazio pubblico per tutta la durata dell'anno solare;
 - da espositori od altri soggetti autorizzati all'occupazione per tutta la durata dell'anno solare.
5. Si intendono stagionali le occupazioni che ricorrono in determinati periodi dell'anno.
6. Si intendono occasionali le occupazioni non rientranti tra quelle stagionali o annuali.
7. Le occupazioni del soprassuolo effettuate mediante la posa di tende, tettoie, lampioncini, faretti, lanterne, insegne, bacheche fisse, hanno la durata prevista dall'atto autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa edilizia.
8. Sono soggette al rilascio dell'atto di autorizzazione le richieste della libera disponibilità dell'area antistante il passo carraio ancorché non contraddistinta da alcun manufatto.
9. Sono altresì soggette al rilascio dell'atto di autorizzazione le occupazioni su tratti di strada statale o provinciali che attraversano il centro abitato individuate con atto deliberativo.
10. Le aree e gli spazi pubblici oggetto di autorizzazione possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità, con le modalità ed alle condizioni previste nel relativo provvedimento.



ART. 3 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche, che comportino o meno la realizzazione di manufatti, sono soggette ad autorizzazione.
2. L'occupazione priva di titolo è abusiva e comporta l'applicazione dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. L'occupazione è consentita, anche senza previa autorizzazione, se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia immediata comunicazione, anche verbale, all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento concessorio.
2. La comunicazione, con espressa indicazione dei motivi di urgenza, va fatta, ove possibile, previamente e, comunque, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo va attivata a cura dell'interessato contestualmente all'occupazione; l'interessato è tenuto ad attenersi alle prescrizioni riguardanti le modalità dell'occupazione.
3. In relazione alle misure da adottare per la circolazione si fa in ogni caso rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada e dalla normativa di riferimento.
4. La mancata comunicazione nei termini o nei modi previsti dal presente articolo, o l'accertata inesistenza delle condizioni di urgenza, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 16 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
5. Il diniego dell'autorizzazione lascia fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

ART. 5 - SEGNALAZIONI DI INTERESSE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare pubblica periodicamente un invito a comunicare l'intenzione di effettuare manifestazioni ed eventi comportanti l'occupazione di aree e spazi pubblici nel corso dell'anno.
2. Le comunicazioni pervenute sono esaminate dalla Giunta Comunale al fine di valutarne l'opportunità; la Giunta può negare l'assenso all'effettuazione di quelle manifestazioni che siano in contrasto con gli eventi approvati dall'Ente e quindi negare il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ad esse connessa. Circa l'esito di tale esame è data tempestiva comunicazione agli interessati ed all'Ufficio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo.
3. La determinazione dei periodi temporali interessati alle suddette manifestazioni di interesse, i termini per la loro presentazione ed i criteri oggettivi di valutazione delle proposte presentate, nonché la bozza dell'invito pubblico, sono effettuati con deliberazione della Giunta Comunale e resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.
4. Al di fuori degli interessati ammessi a partecipazione a manifestazioni ed eventi comportanti l'occupazione di aree e spazi pubblici a seguito di esame della Giunta, l'autorizzazione di aree e spazi pubblici può comunque essere rilasciata, a norma del presente regolamento, a seguito di espressa successiva autorizzazione della Giunta finalizzata alla preventiva verifica della mancanza di



elementi e situazioni di contrasto con le attività programmate dall'Ente e/o con le eventuali direttive fissate dalla Giunta stessa e comunque nell'interesse generale della Città.

ART. 6 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande finalizzate al rilascio del titolo autorizzativo per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici vanno presentate almeno quindici giorni prima della data indicata nella richiesta per l'inizio dell'occupazione.

ART. 7 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda, redatta in carta legale, che, a pena di improcedibilità, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione esatta dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati e metri lineari) e la data di inizio e fine dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) disegni e grafici utili ad una più precisa definizione dell'occupazione in caso di opere che rivestano carattere di particolare importanza;
 - g) una marca da bollo da apporre sulla concessione. Tale valore bollato sarà restituito in caso di diniego della stessa;
 - h) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.L'Ufficio competente al rilascio dell'atto autorizzativo potrà richiedere ulteriore documentazione utile all'esame ed alla definizione dell'istanza.
2. Le occupazioni realizzate per conto e nell'interesse del Comune sono soggette alle disposizioni del presente regolamento secondo i seguenti criteri:
 - a) la domanda deve essere presentata dal soggetto incaricato dal Comune di effettuare l'intervento che necessita l'occupazione di suolo pubblico;
 - b) alla domanda deve essere allegata, oltre alla ordinaria documentazione sopra richiesta, anche lo specifico atto da cui risulti l'attribuzione dell'incarico da parte del Comune al soggetto richiedente;
 - c) le occupazioni che presentano i requisiti sopra indicati non sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

ART. 8 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

1. L'Ufficio cui compete il rilascio dell'atto di autorizzazione, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta, o carente nella documentazione di cui all'art. 7, verrà formulata all'interessato apposita richiesta di documentazione ad integrazione.



CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

3. L'integrazione o la regolazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa.
4. La richiesta di integrazione o di regolazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. L'Ufficio cui compete il rilascio dell'atto di autorizzazione, verificata la regolarità e la completezza della domanda, provvede, ove le caratteristiche dell'occupazione lo richiedano, all'acquisizione dei pareri tecnici eventualmente necessari od opportuni.
6. Qualora la domanda risulti completa e si sia proceduta ad una prima valutazione positiva in merito al suo accoglimento, si provvederà ad informarne l'interessato con un preavviso di accoglimento e la contestuale richiesta del pagamento della relativa tariffa.
7. La tariffa di cui al precedente comma dovrà essere versata nel termine perentorio di giorni tre dalla ricezione della comunicazione del preavviso di accoglimento dandone immediata informazione, corredata da attestazione di avvenuto pagamento, all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione. Per le sole autorizzazioni relative a lavori edili è ammesso il pagamento entro tre giorni dalla notifica del preavviso di una rata pari al 40% della tariffa da versare, mentre la parte restante dovrà essere versata interamente entro 30 giorni o in due rate di pari importo entro trenta e sessanta giorni dal rilascio del titolo autorizzativo.
8. Fatte salve le disposizioni e le prescrizioni previste dalla normativa vigente, è facoltà del Responsabile del provvedimento prevedere nell'atto autorizzativo particolari prescrizioni in relazione alla tipologia dell'occupazione al fine di tutelare la sicurezza ed il patrimonio pubblici.
9. La domanda eventualmente presentata nonostante l'esame negativo della preventiva manifestazione di interesse di cui all'art. 5 del presente regolamento è respinta d'ufficio, senza seguito di istruttoria, qualora non siano mutate le condizioni iniziali.
10. La domanda può essere altresì negata qualora si ravvisino nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività o pregiudizio di terzi.
11. In ogni caso, e fatte salve le situazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'effettiva occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
12. Per gli esercenti il commercio su aree pubbliche a posto fisso, il rilascio della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Per i produttori agricoli, la concessione è rilasciata dagli uffici competenti.
13. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche a favore di società od enti erogatori di pubblici servizi o a società o ditte che lavorano in nome o per conto del Comune di Sant'Elpidio a Mare è soggetto a procedura semplificata che non prevede il rilascio del preventivo preavviso di accoglimento di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
14. Per le occupazioni che comportino manomissione o comunque modifica/alterazione dell'area utilizzata, è richiesta una cauzione in denaro o una fidejussione bancaria o assicurativa pari nell'importo al presumibile costo di ripristino da stimarsi da parte del servizio tecnico comunale.
15. Costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione la morosità conosciuta del richiedente fino a che non risulti regolarizzata la posizione debitoria anche pregressa all'entrata in vigore delle modifiche apportate al testo regolamentare.
16. La Giunta determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti di autorizzazione, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti dei contribuenti e dei principi di efficienza ed economicità.

ART. 9 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il termine per il rilascio dell'atto di autorizzazione, e salvo quanto stabilito nel comma 2 del precedente articolo, è fissato a quindici giorni dal momento di ricevimento della domanda.



2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale decorre dalla data in cui la stessa è stata assunta al Protocollo Generale dell'Ente.

ART. 10 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo degli spazi dati in uso particolare e di provvedere a proprie spese all'eventuale ripristino.
2. E' fatto altresì obbligo al titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la realizzazione di manufatti, di rimettere in pristino l'area a proprie spese.
3. Il titolare dell'autorizzazione è inoltre tenuto ad utilizzare lo spazio pubblico per il quale ha ottenuto l'autorizzazione all'occupazione in modo da non impedire, limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e di esibirli a richiesta del personale addetto al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il titolare dell'autorizzazione deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente al rilascio dell'atto autorizzativo che provvederà a rilasciarne un duplicato all'interessato previa presentazione di una nuova marca da bollo.

ART. 11 - PROROGA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, giustificandone i motivi, purché ciò non comporti modifiche della originaria autorizzazione.
2. In tal caso è sufficiente che la domanda indichi gli estremi dell'autorizzazione che si intende prorogare ed autocertifichi ai sensi della legge la conformità della stessa all'autorizzazione originaria.
3. La domanda di proroga va presentata almeno dieci giorni prima della scadenza.

ART. 12 - REVOCA E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.

1. L'Ufficio addetto al rilascio può in qualsiasi momento motivatamente revocare, senza obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi eccezionali di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tariffa eventualmente versato in eccesso con esclusione di interessi e di ogni indennizzo.
3. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta al Comune, maturando diritto alla restituzione della tariffa eventualmente versato in eccesso con esclusione di interessi e di ogni indennizzo.
4. L'autorizzazione non ritirata dal richiedente, o la mancata e preventiva comunicazione di rinuncia, fa comunque scaturire gli obblighi e le prescrizioni in essa contenuti, salvo che l'interessato dimostri di non avere effettuato l'occupazione.

ART. 13 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE



1. La decadenza dall'autorizzazione può essere disposta tenendo conto anche della reiterazione delle irregolarità, in caso di :
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione o il relativo provvedimento di modifica della stessa);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione (manutenzione, particolari accorgimenti e/o prescrizioni...);
 - c) mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo entro i quindici giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, per occupazioni permanenti, ed entro cinque giorni per quelle temporanee.
2. La decadenza viene comunicata mediante notifica all'interessato o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del destinatario, e comporta l'eventuale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 14 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi la titolarità di un'attività alla quale è collegata l'occupazione del suolo pubblico, il subentrante può presentare, entro quindici giorni dal trasferimento, apposita domanda di subentro, ferma restando da parte del subentrante di presentare una nuova richiesta di occupazione.
3. In ogni caso, nel presentare domanda di subentro o di nuova autorizzazione, devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Nel caso di omessa presentazione di domanda di voltura nei termini di cui al presente articolo, l'autorizzazione decade.

ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE. VIGILANZA

1. E' considerata abusiva l'occupazione effettuata senza autorizzazione.
2. E' equiparata all'occupazione abusiva quella per la quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
3. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dagli Operatori di Polizia Locale.
4. La situazione di abuso accertata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo del presente regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D. Lgs. 285/92.

ART. 16 - SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per le occupazioni effettuate senza titolo, il contravventore è tenuto a corrispondere:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 lett. a) è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari alla tariffa che sarebbe stata determinata se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 10%.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed indennità previste al comma precedente si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le



occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal quindicesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro.
5. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenuti a non sostare nello stesso luogo per più di un'ora. Al termine di detto periodo possono continuare l'attività di vendita in luogo distante almeno mt. 500 dal precedente. Si considera occupazione abusiva del suolo pubblico la sosta effettuata in violazione di quanto disposto dal periodo di cui sopra.

ART. 17 - SANZIONI ACCESSORIE

1. In caso di occupazioni abusive il Responsabile dell'ufficio competente provvede, con apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell'area, fissando altresì un congruo termine per l'ottemperanza – comunque non inferiore ai dieci giorni, salvi i casi di particolare e motivata urgenza.
2. L'Ufficio di Polizia Locale, in caso di inosservanza del termine assegnato, provvede d'ufficio alla rimozione delle eventuali opere esistenti nell'area oggetto di occupazione.
3. L'esecuzione coattiva dello sgombero avrà luogo a cura del personale dell'Ente o di soggetti terzi, anche privati, incaricati dall'Amministrazione, con l'assistenza della forza pubblica. Le spese sostenute verranno addebitate ai responsabili ai quali, se presenti, verrà affidato il materiale con il quale l'occupazione è stata realizzata. In caso di assenza dei responsabili, il materiale rimosso verrà custodito presso un magazzino comunale ed il proprietario verrà invitato al ritiro dello stesso per iscritto. In caso di mancato ritiro nei tempi indicati nella comunicazione, troveranno applicazione gli artt. 1209 e ssg. del Codice Civile. Eventuali spese di custodia saranno addebitate al proprietario.



PARTE II DISCIPLINA DELLA TASSA

ART 18 - APPLICAZIONE TASSA

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 507/93 le occupazioni di qualsiasi natura effettuati anche senza titolo, sulle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazione di spazi soprastante il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e di impianti di pubblici servizi gestiti in concessione amministrativa.
3. Sono soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano i centri abitati.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia e del Comune o al demanio statale.

ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE

1. Tassa è graduata secondo l'importanza dell'aria sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la commissione edilizia comunale, le strade, le arie e gli spazi pubblici indicate nel precedente articolo 11 sono classificate in due categorie come nell'allegato al presente regolamento.
2. Le tariffe previste per le occupazioni nelle aree di II^a categoria sono pari al 30% di quelle della I^a.

ART. 20 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri con lineari per i casi previsti degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le frazioni inferiori al metro quadro o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Le superfici eccedenti i 1000 m quadri sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolati in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 21 - TARIFFE

1. Le tariffe per la occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono specificate nell'allegato B al presente regolamento.



CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tariffa della tassa ordinariamente stabilita per le occupazioni in ciascuna categoria, deve intendersi riferita alle 24 ore. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore si applicherà la tariffa oraria, ottenuta dividendo la tariffa ordinaria per 24, senza tenere conto di decimali. Le frazioni di ora vengono arrotondate sempre alla misura decisiva.

ART. 22 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) nelle occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lvo 507/93, la tariffa è ridotta di 2/3. Tale riduzione non è formulabile con quella prevista nell'articolo art. 44 comma 2 D. Lvo 507/93.
 - b) per gli accessi carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali, a richiesta dell'interessato, venga disposto il divieto di sosta sul lare a antistante gli stessi, mediante esposizione di apposito cartello fornito dal Comune, la tariffa ordinaria è ridotto del 50% (art. 44 comma 8 D. Lvo 507/93).
 - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati, la tariffa non è ulteriormente ridotta rispetto a quella prevista ordinariamente per i passi carrabili (art. 44 comma 9 D. Lvo 507/93).
 - d) per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 70%.
 - e) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D. Lvo 507/93, la tariffa è ridotta di 2/3 (art.45 comma 1 D. Lvo 507/93).
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.
 - g) per l'occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinati dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.
 - h) per le occupazioni realizzati per l'esercizio di attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%, oltre alla eventuale applicazione dei commi 1e 8 dell' art. 45 del D. Lvo 507/93.
2. Il Comune non applica l'aumento fino al 50% per le tariffe di occupazione temporanea in occasione di fiere e festeggiamenti.
3. Restano fissate al 50%, come previsto dall'art.45 comma 5 del D. Leg. vo 507/93, le riduzioni previste per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi E da dottori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, e all' 80%, come previsto dall'art.45 comma 7 del D. Lgs. 507/93, occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

ART. 23 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi debbono presentare al Comune apposita denuncia, entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio la concessione stessa.
2. Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento della tassa, allegando la denuncia attestato di pagamento.
3. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si verificano situazioni che comportano un maggiore ammontare del tributo dovuto.
4. Qualora tali variazioni si verificano, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di



CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

gennaio. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

5. Per le variazioni in aumento verificatisi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello Ministeriale.
7. L'importo deve essere arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.
8. Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
10. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante pagamento diretto.

ART. 24 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SANZIONI

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva non che l'applicazione delle sanzioni della tassa si osservano le disposizioni previste dagli artt. 51 e 53 del D. Lvo 507/93 e successive modificazioni.

ART. 25 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Viene abrogato il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare numero 160 del 19 dicembre 1990 e successive modificazioni nonché tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.
2. Il presente regolamento, esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.